Clausola sul Software per il trasferimento di Software standard come parte delle forniture

Supplemento e modifica alle "Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di prodotti e servizi Nihon Kohden" (in seguito le "CGC").

Articolo I: Scopo dell'applicazione della clausola sul Software

1. La presente clausola sul Software si applica esclusivamente alla fornitura di Software standard, per un periodo limitato o illimitato, che ci viene messa a disposizione come componente o in connessione con una fornitura dell'hardware associato ("**Software**"), nella misura in cui una violazione degli obblighi o un difetto di prestazione abbia la propria causa nel Software. L'Hardware è unicamente soggetto alle CGC. Nella misura in cui la presente clausola sul Software non contiene disposizioni, vengono applicate le CGC.

2. Firmware non è "Software» nel senso della presente clausola sul Software. Il Fornitore non è obbligato a fornire alcun servizio sotto la presente clausola sul Software; questi servizi sono soggetti a un Accordo separato tra le parti. Il Software dev'essere messo a disposizione esclusivamente in una forma leggibile dal computer (codice dell'oggetto).

Articolo II: Documentazione

In aggiunta all'Articolo I cpv. 2 delle CGC si applica quanto segue: Per la messa a disposizione di documentazione è necessario un Accordo scritto separato. Se viene messa a disposizione documentazione, il termine "Software» include di seguito anche la documentazione.

Articolo III: Diritti d'uso

L'Articolo I cpv 3 delle CGC dev'essere sostituito come segue:

1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente (come definito nelle CGC) il diritto non esclusivo di usare il Software conformemente al presente contratto. Se non viene concordato diversamente, il diritto di utilizzo è riferito al Paese del luogo di consegna dell'hardware e il territorio dell'Unione Europea o un altro stato appartenente allo Spazio Economico Europeo che stipula l'Accordo. Il diritto d'utilizzo è limitato al periodo di tempo concordato.

2. Se il diritto d'utilizzo viene garantito per un periodo limitato, vengono applicate le seguenti disposizioni: L'Acquirente può utilizzare il Software solo con l'hardware indicato nei documenti contrattuali, e in assenza di tale denominazione con l'hardware consegnato con il Software. L'utilizzo del Software con un altro hardware necessita dell'esplicito consenso scritto del Fornitore. Ciò non si applica nella misura in cui l'Acquirente utilizza temporaneamente il Software con un dispositivo sostitutivo nella misura concordata, a causa di un difetto del dispositivo concordato.

3. Il diritto d'utilizzo e sfruttamento è limitato allo scopo d'utilizzo concordato nel contratto. Il diritto d'utilizzo può essere concesso sotto forma di autorizzazione singola o multipla. L'autorizzazione singola copre l'utilizzo del Software su un singolo dispositivo. L'autorizzazione multipla dev'essere concessa esplicitamente in forma scritta e si estende al numero di dispositivi permessi in cui il Software può essere utilizzato simultaneamente, il numero di copie consentite e all'autorizzazione all'utilizzo del Software in rete.

4. Il diritto di riprodurre/copiare il Software è limitato all'installazione necessaria per il caricamento, l'esecuzione, l'esecuzione, il trasferimento e il salvataggio del Software e al diritto di creare una copia di riserva. In caso di autorizzazione multipla, il diritto di riproduzione/copia viene esteso alle istruzioni fornite dal Fornitore. L'Acquirente documenta le posizioni di tutte le riproduzioni/copie e le trasmette al Fornitore, su richiesta.

5.Il diritto di modificare il contenuto dell'autorizzazione è limitato alla manutenzione o al ripristino della funzionalità concordata del contenuto dell'autorizzazione.

6. L'Acquirente non è autorizzato a modificare, scomporre, traslare o isolare parti del Software se questi diritti non vengono concessi espressamente dal Fornitore.

7. Su richiesta e nella misura in cui esiste un interesse legittimo nel farlo, l'Acquirente consente al Fornitore o a un terzo commissionato da esso a controllare se il Software viene utilizzato nell'ambito dei diritti qui concessi; l'Acquirente deve offrire al meglio delle sue capacità supporto al Fornitore nello svolgimento di questa verifica.

8. Il Fornitore concede all'Acquirente il diritto di trasferire il diritto d'uso consentito all'Acquirente a terzi per Software forniti permanentemente. L'Acquirente al quale il Software non viene trasmesso a scopo di rivendita commerciale può unicamente trasmettere il diritto di utilizzare il Software a terzi con il dispositivo che ha acquistato dal Fornitore, con il Software. In caso di trasferimento del diritto d'utilizzo a terzi, l'Acquirente si assicura che al terzo non venga concesso alcun altro diritto d'utilizzo del Software oltre a quelli imposti dall'Acquirente nel presente contratto. In questo contesto l'Acquirente non può conservare alcuna copia del Software. L'Acquirente non è autorizzato a concedere sublicenze. Se l'Acquirente trasmette il Software a un terzo, è responsabile per la conformità con tutti i requisiti sull'esportazione e tiene indenne il Fornitore da qualsiasi obbligo.

9. Se l'Acquirente detiene unicamente i diritti derivati dall'utilizzo del Software (Software di parti terze), in aggiunta alle disposizioni del presente Articolo 3 e con priorità rispetto ad esso, devono essere applicate le condizioni d'utilizzo del Fornitore e del Fornitore della parte terza Il Fornitore deve informare l'Acquirente di tali condizioni e renderle disponibili, su richiesta.

10. Per I Software open source, le condizioni d'utilizzo originali hanno la precedenza rispetto alle disposizioni del presente Articolo III. Il Fornitore deve informare l'Acquirente su tali condizioni e renderle disponibili, su richiesta.

Articolo IV: Trasferimento del Rischio

In aggiunta all'Articolo V delle presenti CGC, si applica quanto segue:

Se il Software viene fornito tramite un mezzo di comunicazione elettronico (ad es. tramite Internet), il rischio passa quando il Software esce dalla sfera d'influenza del Fornitore (ad es. durante lo scaricamento).

Articolo V: Obblighi dell'Acquirente, responsabilità

In aggiunta all'Articolo VI delle presenti CGC, si applica quanto segue:

L'Acquirente deve adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per prevenire o limitare potenziali danni causati dal Software. L'Acquirente deve assicurare un backup regolare dei programmi e dei dati. Se l'Acquirente viola questo obbligo, il Fornitore non è tenuto a rispondere per qualsiasi conseguenza e per la sostituzione di dati o programmi persi o danneggiati.

Articolo VI: Vizi di qualità ("Vizi")

1. Per i Software forniti su base permanente, invece dell'Articolo VII delle CGC, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) Il periodo di limitazione per le rivendicazioni contrattuali a causa di difetti al materiale dev'essere di 12 mesi a partire dall'inizio del periodo di limitazione previsto dalla legge. Questo non si applica per le rivendicazioni per danni causati da negligenza grave o negligenza intenzionale o in altri casi previsti da altre leggi obbligatorie applicabili.

(b) Solo le divergenze con le specifiche del Software comprovate e riproducibili dall'Acquirente devono essere considerate difetti di qualità del Software. Un difetto non viene considerato tale se non si verifica nell'ultima versione fornita all'Acquirente e se

si può ragionevolmente prevedere che l'Acquirente la utilizzi. Questo non si applica se l'ultimo contratto della filiera è una vendita di prodotti per consumatori.

(c) L'Acquirente deve notificare potenziali difetti in forma scritta, tempestivamente ed entro 8 giorni dalla scoperta. Nella notifica, i difetti potenziali e l'ambiente di trattamento dei dati rilevante devono essere descritti il più precisamente.

(d) I reclami basati su difetti sono esclusi nei casi seguenti:

- divergenze irrilevanti dalla specifica concordata;
- ridotta limitazione d'utilizzabilità;
- Difetti causati da una manipolazione errata o negligente da parte dell'Acquirente;
- Difetti causati da influssi esterni particolari non prevedibili alla stipula del contratto;
- modifiche o correzioni del Software fatte dall'Acquirente o da terzi, e ogni conseguenza di tali azioni; oppure
- Incompatibilità del Software con l'ambiente di trattamento dei dati dell'Acquirente;

(e) In caso di Software difettoso, bisogna prima dare al Fornitore l'opportunità di rimediare al difetto entro un periodo di tempo ragionevole. Il Fornitore deve avere il diritto di scegliere tra i tipi di prestazione supplementare. La prestazione supplementare deve in generale essere fornita come segue:

- Il Fornitore sostituirà il Software mediante aggiornamento o upgrade dello stesso, se ciò può avere luogo con uno sforzo ragionevole da parte del Fornitore. Se all'Acquirente è stata concessa un'autorizzazione multipla, può fare un numero corrispondente di copie dell'aggiornamento o dell'upgrade.
- Fino a quando non viene fornito un aggiornamento o upgrade, il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Acquirente una soluzione temporanea che eviti il difetto, a condizione che questo non comporti per il Fornitore uno sforzo sproporzionato.
- Se il supporto dati o la documentazione fornita si dimostra difettosa, il diritto dell'Acquirente dev'essere limitato alla richiesta di sostituzione con una versione non difettosa da parte del Fornitore.
- Il Fornitore deve avere il diritto di scegliere se eliminare il difetto sul luogo dell'Acquirente o in un altro luogo.
- Se il Fornitore sceglie di eliminare il difetto sul luogo dell'Acquirente, quest'ultimo deve assicurare che l'hardware e il Software necessari siano disponibili e che esistano le condizioni necessarie per l'eliminazione (incluso il tempo necessario per l'elaborazione dei dati) e la disponibilità di personale operativo qualificato.
- L'Acquirente deve trasmettere al Fornitore i documenti e le informazioni a sua disposizione e necessari per l'eliminazione del difetto.
- Su richiesta, 'Acquirente deve garantire al Fornitore l'accesso alla manutenzione remota.

(f) Se il difetto non può essere eliminato, l'Acquirente è autorizzato a recedere/terminare il contratto o a ridurre la rimunerazione, indipendentemente da eventuali richieste di risarcimento danni ai sensi dell'Articolo XII delle CGC.

(j) Le richieste di risarcimento per danni sono inoltre soggette all'Articolo XII delle CGC. Qualsiasi altra richiesta di risarcimento dell'Acquirente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti o qualsiasi richiesta che non sia conforme al presente Articolo, deve essere esclusa, se non è basata su un difetto.

2. Per Software non messi a disposizione su base permanente non si applica l'Articolo VI, cpv. 1 (a).

Articolo VII: Difetti Giuridici / Diritti di Proprietà Intellettuale

L'Articolo IX delle CGC viene specificato da quanto segue:

1. A meno che non sia stato concordato diversamente, il Fornitore deve fornire i prodotti esenti da diritti di proprietà intellettuale di parti terze nel Paese del luogo di consegna. Se una parte terza fa valere nei confronti dell'Acquirente una richiesta giustificata basata su una violazione di un diritto di proprietà intellettuale ("**DPI**") nelle Forniture effettuate dal Fornitore ed utilizzate conformemente al contratto, il Fornitore, nel caso in cui il Software venga fornito su base permanente nel periodo di limitazione concordato nel contratto per i difetti, deve assumersi la responsabilità nei confronti dell'Acquirente e in caso di Software fornito su base temporanea nel periodo di limitazione previsto dalla legge, come segue:

(a) Il Fornitore deve scegliere se acquistare a proprie spese il diritto di utilizzare i DPI in relazione alle Forniture interessate o se modificare le Forniture in modo che non violino più i DPI o sostituirle. Se questo non è possibile per il Fornitore a condizioni ragionevoli, l'Acquirente è autorizzato a recedere il contratto o a ridurre il prezzo d'acquisto secondo le disposizioni di legge applicabili.

(b) La responsabilità del Fornitore di risarcire i danni è regolamentata dall'Articolo XII delle CGC.

(c) Questi obblighi vengono applicati solo se l'Acquirente **(i)**informa immediatamente il Fornitore di tale richiesta di risarcimento fatta valere dalla parte terza in forma scritta, **(ii)** non permette l'esistenza di una violazione e **(iii)** permette al Fornitore di adottare a propria discrezione ogni misura protettiva e di condurre ogni trattativa di conciliazione.

2. Le richieste di risarcimento dell'Acquirente sono escluse se l'Acquirente è responsabile per la violazione dei rispettivi DPI.

3. Le richieste di risarcimento dell'Acquirente vengono altresì escluse se la violazione dei DPI viene causata da specificazioni fatte dall'Acquirente, da un tipo di utilizzo non prevedibile da parte del Fornitore o da modifiche ai prodotti forniti effettuata dall'Acquirente o dall'utilizzo con prodotti non forniti dal Fornitore.

4. Qualsiasi altra richiesta di risarcimento dell'Acquirente nei confronti del Fornitore o qualsiasi richiesta eccedente le richieste previste dal presente Articolo VII, basate su un vizio giuridico sono escluse.

Articolo VIII: Foro competente e legge applicabile

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti o connesse al presente contratto è il tribunale di Milano. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

_____

(Data, luogo, firma dell'Acquirente)

Per l'approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, delle disposizioni di cui agli articoli I 1 (Campo di applicazione della clausola sul Software), III (Diritti d'uso),

IV (Trasferimento del Rischio), V (Obblighi dell'Acquirente, Responsabilità), VI (Difetti di Qualità), VII (Vizi Giuridici/Diritti di Proprietà Intellettuale), VIII (Foro competente e legge Applicabile).

_____

(Data, Luogo, Firma dell'Acquirente)